

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

OMODEI. E la Commissione accetta?

PRESIDENTE. L'ha accettata.

OMODEI. Sono lieto di sentire che la Commissione ha già accettato l'emendamento presentato testè dall'onorevole ministro, e veramente non poteva essere differentemente, dappoichè nel campo della penalità, a ragionare obbiettivamente e subbiettivamente, possono darsi dei casi nei quali la magistratura è costretta a applicare non il minimo, ma il massimo della pena, tuttochè il danno sia insensibile. E questa latitudine è ben chiara e ben manifesta in quel concetto filosofico-giuridico presentato dall'onorevole ministro.

Il magistrato, a seconda dei casi, anzi anche relativamente alla persona che abbia potuto commettere un reato forestale, può applicare il massimo della pena; ed in questa parte la Camera, credo, sarà unanime nell'appoggiare questo emendamento. Ma vorrei appunto dall'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio uno schiarimento.

Comincia dal dire l'articolo: « che il proprietario il quale dissoderà o disboscherà, sarà condannato alla pena, ecc. » ma l'onorevole Commissione aveva saviamente fatta una modificazione, sostituendo alla parola *proprietario* la parola *chiunque*.

Esaminiamo un poco il valore di questi due vocaboli nell'applicazione della legge.

Immaginate, a mo' d'esempio, che colui che disboscherà o dissoderà non sia il proprietario, ma un individuo qualunque, un malfattore che si inoltra in un bosco e col pretesto di legnare può disboscare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. C'è l'articolo 19 che ne parla.

OMODEI. E certamente allora non si può infliggere una pena al proprietario che è innocente, che nulla sa di questo dissodamento.

Non potrei nemmeno permettere che si sostituisca la parola *chiunque* alla parola *proprietario*, perchè allora sarebbe inefficace la disposizione dell'articolo 16, dove si dice che colui che disboscherà o dissoderà, dovrà fra 18 mesi rinsaldare, o rimboscare, e dentro un altro termine dovrà depositare una somma equivalente alla spesa prevista per il riparo; e poi che gli si faranno le ingiunzioni come per il moroso contribuente della tassa fondiaria.

Se queste due idee non si possono accoppiare fra loro, io domando all'onorevole ministro, quale interpretazione darà a queste parole: *il proprietario dissoderà?* E quale interpretazione dovrà dare il magistrato nell'applicare la pena competente?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io ringrazio l'onorevole Omodei d'aver accolta nel suo

insieme il concetto che informa l'emendamento apportato dal ministro alla propria primitiva proposta.

In esso si tiene conto di alcuni concetti della Commissione. Questa avrebbe voluto fondere gli articoli ministeriali 15 e 19. Però la relativa economia di parole parve a me che sarebbe stata a spese della evidenza del concetto; e quindi ho preferito di conservare nell'antico articolo 15, ora 16, la primitiva redazione, togliendo il rinvio all'articolo 1 e aggiugnendo ai terreni la qualifica di *vincolati*.

Secondo l'articolo 16, al proprietario è fatto divieto di dissodare e disboscare, o continuare a coltivare i terreni dissodati o disboscati in contravvenzione alle leggi; ed è fatto obbligo di eseguire le opere, opportune per impedire danni, e riconosciute efficaci dal Comitato, quando si tratti di permesso di ridurre a cultura le terre sode o boschive onde nell'articolo 4. In tali casi il proprietario che, volontariamente e scientemente contravviene alla legge, è sottoposto ad una multa. Ma, si dice, e se sono altri i contravventori? Quanto agli altri io prego l'onorevole Omodei di attendere la discussione dell'articolo 19.

Quanto poi alla voce *proprietario* adoperata nell'articolo in discussione, egli è evidente che con essa sono denotati tutti i possessori che non sono a titolo precario, e vi rientra il proprietario che abbia il totale e libero dominio della cosa, come l'enfiteuta, o l'usufruttuario, o il semplice usuario.

Nelle disposizioni insomma del progetto ministeriale sono prevedute distintamente tutte le ipotesi di responsabilità, e sono accennate le diverse persone che possano incorrervi; ciò che non vi è espressamente accennato, rientra nelle prescrizioni del diritto comune.

Del resto, se l'onorevole Omodei avesse voluto introdurre una modificazione alla proposta del Ministero, io l'avrei tenuta in tutta considerazione; ma credo che la nuova formula, coordinata coi susseguenti articoli non possa dare luogo ad alcuna equivoca interpretazione.

Noti peraltro che, mentre nella prima redazione si era parlato di divieto di continuazione di coltivazione dei terreni, indicati nell'articolo 1, ed in conseguenza di questa indicazione generica si erano potute sollevare le difficoltà dell'onorevole Gerardi e dell'onorevole Sella; avendo ora espressamente aggiunte quelle che era incontestabilmente sottinteso, cioè che la continuazione della cultura abbia a riferirsi non ai terreni che si possa avere diritto a sboscare o dissodare, ma a quelli sboscati o dissodati in contravvenzione delle leggi, si è reso impos-